

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

10.12.2007

B6-0495/2007 }
B6-0496/2007 }
B6-0505/2007 }
B6-0507/2007 }
B6-0509/2007 }
B6-0510/2007 } RC1

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

presentata a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento da

- Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura e Daniel Caspary, a nome del gruppo PPE-DE
- Kader Arif, Anne Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann e Joan Calabuig Rull, a nome del gruppo PSE
- Gianluca Susta, a nome del gruppo ALDE
- Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis e Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN
- Frithjof Schmidt e Pierre Jonckheer, a nome del gruppo Verts/ALE
- Jacky Hénin, a nome del gruppo GUE/NGL

in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi:

- PPE-DE (B6-0495/2007)
- ALDE (B6-0496/2007)
- PSE (B6-0505/2007)
- UEN (B6-0507/2007)
- Verts/ALE (B6-0509/2007)
- GUE/NGL (B6-0510/2007)

sul futuro del settore tessile dopo il 2007

RC\699615IT.doc

PE398.168v01-00}
PE398.169v01-00}
PE398.183v01-00}
PE398.185v01-00}
PE398.187v01-00}
PE398.189v01-00} RC1

Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro del settore tessile dopo il 2007

Il Parlamento europeo,

- visto il memorandum d'intesa stipulato nel giugno 2005 fra la Cina e la Commissione europea, con scadenza al 1° gennaio 2008,
 - vista la decisione della Commissione europea e del Ministero degli affari esteri cinese su un sistema di sorveglianza congiunta delle importazioni, adottata nell'ottobre 2007,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sull'argomento e in particolare quella sul settore tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005¹,
 - visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che la Cina rappresenta il maggiore produttore ed esportatore di tessili e abbigliamento verso l'Unione europea,
- B. considerando che la Commissione e la Cina, in seguito alla scadenza dell'accordo multifibre a livello di OMC nel 2005, hanno concluso un "memorandum d'intesa" che impone restrizioni alle importazioni dalla Cina di alcune categorie di prodotti tessili per un periodo transitorio, memorandum che scadrà il 1° gennaio 2008,
- C. considerando che l'Unione europea e il Ministero cinese per il commercio estero hanno deciso di attuare un sistema di sorveglianza comune per le importazioni per il 2008,
- D. considerando che il 70% di tutte le merci contraffatte che entrano nel mercato europeo proviene dalla Cina e che la metà di tutte le procedure doganali europee contro la contraffazione riguarda il settore tessile e dell'abbigliamento,
- E. considerando che in seguito all'adesione della Cina all'OMC, i membri dell'OMC sono stati autorizzati ad adottare misure speciali di salvaguardia sotto forma di restrizioni quantitative alle esportazioni cinesi fino al termine del 2008 qualora queste dovessero perturbare il mercato,
- F. considerando che l'Unione europea è il secondo esportatore mondiale di prodotti tessili e di abbigliamento,
- G. considerando che il settore dei tessili è principalmente composto da PMI e che, in taluni casi, esso si concentra in regioni notevolmente interessate da ristrutturazioni economiche,
1. è consapevole del fatto che l'eliminazione del sistema di quote scaturisce da un accordo legalmente vincolante e contestuale all'adesione della Cina all'OMC, ma ricorda che tale accordo di adesione consente a tutti i membri dell'OMC, compresa l'Unione europea, di applicare misure di salvaguardia nei confronti di importazioni dalla Cina fino alla fine del

¹ Testi approvati, P6_TA(2005)0321.

2008, qualora ciò dovesse essere necessario;

Competitività esterna del settore tessile basato in Europa

2. manifesta la sua preoccupazione per le elevate barriere tariffarie e non tariffarie in numerosi paesi terzi; sottolinea che la Commissione, negli accordi bilaterali, regionali e multilaterali con i paesi terzi, dovrebbe garantire migliori condizioni di accesso ai mercati di tali paesi, essendo ciò essenziale per il futuro dell'industria tessile e dell'abbigliamento basata in Europa, in particolare per le PMI;
3. invita la Commissione a cogliere l'opportunità della negoziazione di accordi commerciali per incoraggiare e rafforzare norme ambientali e sociali, come quelle inerenti a un lavoro dignitoso, nei paesi terzi, al fine di garantire eque condizioni di concorrenza;
4. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente l'ammodernamento dell'industria tessile presente nell'Unione europea sostenendo l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo attraverso il settimo programma quadro, nonché la formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda le PMI; a tale riguardo, invita la Commissione a condurre un'indagine adeguata e globale su tale importante questione;
5. ritiene che andrebbero applicate norme vincolanti sulla denominazione d'origine per i prodotti tessili importati da paesi terzi e invita al riguardo il Consiglio ad adottare la proposta di regolamento, attualmente all'esame, sull'indicazione del "made in "; rileva che tale regolamento contribuirebbe a tutelare meglio i consumatori e a sostenere l'industria europea che si fonda su ricerca, innovazione e qualità;

Industria e lavoratori del tessile nell'Unione europea

6. invita la Commissione a garantire che il Fondo di adeguamento alla globalizzazione sia utilizzato in modo sostanziale per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore tessile e, in particolare, delle PMI ampiamente colpite dalla liberalizzazione del mercato;
7. invita la Commissione e gli Stati membri ad assistere i lavoratori del settore tessile e dell'abbigliamento con misure sociali e a realizzare piani concreti per le imprese che devono attuare misure di ristrutturazione;

Pratiche commerciali sleali e contraffazione

8. ricorda che gli strumenti di difesa commerciale (antidumping, antisovvenzioni e misure di salvaguardia) costituiscono meccanismi essenziali di regolamentazione e strumenti legittimi per far fronte alle importazioni legali ed illegali da paesi terzi, in particolare per il settore tessile e dell'abbigliamento, che attualmente è un mercato aperto non protetto dalle quote;
9. invita la Commissione ad incoraggiare le autorità cinesi a flessibilizzare i tassi di cambio della loro moneta e ai rivedere la loro bilancia del cambio estero euro/dollaro, che attualmente fomenta un flusso massiccio di importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dalla Cina;

10. è preoccupato per le sistematiche violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; sollecita la Commissione a combattere tali violazioni, in particolare la contraffazione, a livello multilaterale, regionale e bilaterale, ivi inclusa ogni forma di pratica commerciale sleale;

Vigilanza sulle importazioni

11. accoglie con favore un sistema di vigilanza congiunta sulle importazioni, che prevede un doppio controllo delle importazioni cinesi verso l'UE di otto prodotti tessili e di abbigliamento; esprime tuttavia profonda preoccupazione per le modalità di istituzione del sistema; invita la Commissione a garantire un'adeguata applicazione di questo doppio controllo e a valutarne l'efficacia, in modo da assicurare una transizione agevole verso il libero commercio dei prodotti tessili;
12. sottolinea che un sistema di doppio controllo non può essere attuato solo nel 2008 e che occorre garantire un sistema di vigilanza efficace nel lungo periodo;
13. ritiene che il gruppo ad alto livello del tessile debba assicurare la supervisione del sistema di vigilanza sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento nell'Unione europea;
14. invita la Commissione e gli USA ad avviare consultazioni sulla questione delle importazioni tessili dalla Cina;
15. invita la Commissione ad istituire un sistema di monitoraggio e a valutare i risultati entro la fine del primo trimestre del 2008, in modo da garantire che gli effetti perturbatori di un'impennata delle importazioni tessili siano debitamente e rapidamente presi in considerazione e le chiede di riferire in merito al Parlamento europeo;

Sicurezza e protezione del consumatore

16. esorta la Commissione ad avvalersi dei suoi poteri per proibire che siano immessi prodotti pericolosi nel mercato dell'UE, anche nel caso dei prodotti tessili e dell'abbigliamento;
17. invita la Commissione a garantire che i prodotti tessili importati che entrano nel mercato dell'UE, in particolare dalla Cina, siano soggetti ad esigenze di sicurezza e di protezione dei consumatori identiche a quelle applicate ai prodotti tessili confezionati nel territorio dell'UE;
18. invita la Commissione ad effettuare una valutazione e uno studio adeguati sulla questione del presunto pass-through (trasferimento) delle riduzioni dei prezzi ai consumatori dell'Unione europea;

Paesi in via di sviluppo e partner mediterranei dell'Unione europea

19. invita la Commissione ad appoggiare la creazione di una zona di produzione euro-mediterranea nel settore tessile, che tragga vantaggio dalla prossimità geografica tra i mercati mediterraneo ed europeo, al fine di creare una zona competitiva a livello internazionale che possa garantire il mantenimento della produzione industriale e dell'occupazione;

RC\699615IT.doc

PE398.168v01-00}
PE398.169v01-00}
PE398.183v01-00}
PE398.185v01-00}
PE398.187v01-00}
PE398.189v01-00} RC1

20. sottolinea che la fine delle restrizioni all'importazione di prodotti tessili non soltanto comporterà mutamenti radicali nelle tendenze di importazione nel mercato dell'UE ma, altresì, rischia di avere un impatto sui settori dell'abbigliamento e del tessile nei paesi in via di sviluppo, compresi i partner mediterranei dell'UE;
21. invita la Commissione a studiare l'impatto della piena liberalizzazione del settore tessile e dell'abbigliamento sui nei paesi meno sviluppati; è particolarmente preoccupato per l'abolizione di fondamentali diritti del lavoro e di previdenza sociale da parte di alcuni paesi meno sviluppati, per restare competitivi; invita la Commissione a valutare come programmi di aiuto per il commercio e simili possano aiutare i paesi meno sviluppati ad impegnarsi in programmi settoriali socialmente e ambientalmente sostenibili;

Informazione del Parlamento europeo

22. invita la Commissione a fornirgli informazioni complete in merito a qualsiasi sviluppo significativo nel quadro del commercio internazionale dei prodotti tessili;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.